



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**MODALITÀ DI CHIAMATA IN CAUSA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-  
RISCOSSIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1,  
Sentenza del 10/02/2026, n. 2228

**Composizione**

Pres. Spirito Angelo, rel. Lepre Antonio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -  
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA  
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

Notifica del ricorso soltanto all'Ente impositore - Chiamata in causa  
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Esclusione - Autorizzazione del  
giudice - Necessità - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso

**Massima**

Nel giudizio tributario, il ricorrente, ove abbia notificato il ricorso  
soltanto all'Ente impositore, non può successivamente chiamare in  
causa direttamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione senza chiedere  
l'autorizzazione del giudice prescritta dall'art. 269, comma 3°, cod. proc.  
civ. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che una volta  
instaurato il giudizio tra due parti, la partecipazione di altri soggetti può  
avvenire solo nelle forme dell'intervento volontario ex art. 105 cod.  
proc. civ., dell'intervento su istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ. e  
dell'intervento per ordine del giudice ex art. 107 cod. proc. civ., con la  
conseguenza che, in difetto, il ricorso è inammissibile).

**Rif. normativi**

Art. 105 c.p.c.

Art. 106 c.p.c.

Art. 107 c.p.c.

Art. 269 c.p.c.

Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. Giurisprudenziali**

Cass. Sez. 5, 2/4/2025, n. 8718, Rv. 674414 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 10/12/2019, n. 32188, Rv. 656030 – 01 (VEDI)

**Anno pubbl.**

2026